



COMUNE DI ROCCAGIOVINE

Prov. di Roma

DECRETO DEL SINDACO

COPIA

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo

Addi 21.06.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

<p>N. 36 del 12.06.2018</p>	<p>OGGETTO: CONFERIMENTO AL RAG. TIZIANO FRANCUCCI DI UN INCARICO A CONTRATTO EXTRA-DOTAZIONE ORGANICA EX ART. 110, COMMA 2 DEL D.LGS. N. 267/2000, PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI FINANZIARIA, CAT. D1.</p>
---------------------------------	---

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **dodici** del mese di **giugno** nel proprio ufficio alle ore **16:00**;

IL SINDACO

Visti i precedenti Decreti commissariali n. 4/2012, n. 5/2012 e n. 1/2013, nonché i propri precedenti decreti n. 4 del 28.05.2013, n. 28 del 30.12.2013, n. 22 del 27.06.2014, n. 46 del 30.12.2014, n. 20 del 25.6.2015, n. 34 del 31.12.2015, n. 36 del 30.12.2016 e n. 29 del 29.12.2017 di conferimento dell'incarico a contratto extra-dotazione organica ex art. 110, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, per lo svolgimento delle funzioni di Responsabile dei Servizi finanziari, Cat. D1,

Vista l'assoluta carenza di organico nell'Area finanziaria e le numerose, urgenti e delicate problematiche da affrontare e risolvere al fine di tutelare l'Ente Pubblico e garantire la regolare funzionalità dei servizi, con specifico riguardo, nell'immediato, alla predisposizione degli atti per il pagamento degli stipendi e dei contributi previdenziali, al versamento dei contributi a carico dei dipendenti e collaboratori, nonché del nuovo sistema contabile introdotto dal d.lgs. 118/2011, e soprattutto per la gestione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, come avviato con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 14/11/2013;

Dato atto altresì che la dotazione organica non prevede, nell'area finanziaria, una figura dirigenziale;

Rilevato che, data l'urgenza di provvedere e l'obiettivo impossibilità di trovare soluzioni diverse nell'immediato, è necessario dotarsi di un Responsabile esterno, onde evitare, la sospensioni di servizi e prestazioni fondamentali per la continuità ed efficienza dell'attività amministrativa;

Ravvisato che:

- l'art. 19 del DL n. 95/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e s.m.i. ha introdotto importanti novità sulle funzioni fondamentali, sulle

modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali e sulle unioni dei Comuni;

- il comma 31 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 (legge Del Rio), prevede che tutti i Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, ovvero 3.000 abitanti se i comuni appartengono o sono appartenuti a comunità montane, fermo restando che, in tal caso, le unioni devono essere formate da almeno tre comuni, e salvi il diverso limite demografico ed eventuali deroghe in ragione di particolari condizioni territoriali, individuati dalla regione, esercitino obbligatoriamente in forma associata tutte le funzioni fondamentali, con esclusione della funzione di cui alle lettere l) ed lbis);
- il termine per l'avvio della suddetta gestione in forma associata, inizialmente fissato all'01/01/2014, è stato prorogato all'01/01/2015, fermo restando l'obbligo già in essere della gestione associata di almeno tre delle suddette funzioni fondamentali, a partire dall'01/01/2013, nonché di altre tre a partire dall'01/07/2014, termine differito all'01/10/2014 dall'art. 23 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114;
- Il d.l. 192 del 31 dicembre 2014, convertito in legge n. 11 del 27 febbraio 2015, all'articolo 4, comma 6-bis, prevede che «i termini di cui all'articolo 14, comma 31-ter, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, e successive modificazioni, sono prorogati al 31 dicembre 2015;
- Il decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative) all'art. 4 comma 4, testualmente recita “ I termini di cui all'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono differiti al 31 dicembre 2016”.
- Il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 (Proroga e definizione di termini) all'art. 5 comma 6, testualmente recita “I termini di cui all'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono differiti al 31 dicembre 2017”.
- La legge di bilancio 2018 all'art. 1 comma 1120 lett a), testualmente recita “i termini di cui all'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di funzioni fondamentali dei comuni, sono prorogati al 31 dicembre 2018”;

Dato atto che ad oggi non risulta ancora emanata la relativa legge regionale, la quale potrebbe prevedere specifici limiti e deroghe, in considerazione della particolarità del territorio montano della Valle dell'Aniene;

Ravvisata, pertanto l'opportunità di avvalersi ancora dell'art. 110 TUEL e s.m.e i., nell'attesa dell'avvio della gestione associata delle funzioni fondamentali, ivi compresa quella relativa all'oggetto del presente incarico;

Preso atto che l'incarico in parola trova adeguata copertura finanziaria nel bilancio 2018/2020;

Visto il curriculum del rag. Tiziano Francucci, iscritto all'Albo dei Ragionieri di Tivoli, dipendente pubblico part-time in posizione D6 presso il Comune di Formello (RM) nonché collaboratore di diverse Pubbliche Amministrazioni;

Acquisita la disponibilità del succitato professionista all'assunzione del presente incarico;

Considerato che alla luce delle caratteristiche del ruolo da ricoprire si ritiene che il rag. Tiziano Francucci, già nominato Responsabile dell'Area Finanziaria con i precedenti Decreti sopra richiamati, sia rispondente alle peculiarità dell'incarico in oggetto e abbia dimostrato di possedere la capacità professionale e le caratteristiche attitudinali richieste dal ruolo da ricoprire;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente CCNL per il Comparto regioni ed autonomie locali;

Visto il vigente Regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi;

Vista la normativa vigente in materia di finanza locale, con particolare riguardo ai vincoli e limiti in materia di assunzioni e collaborazioni esterne;

Ribadita l'urgenza di provvedere per evitare gravi situazioni di disservizio, allo stato non altrimenti evitabili per assoluta carenza di organico comunale ed accertata indisponibilità da parte degli enti limitrofi e non, a fornire risorse umane ovvero ad associarsi con questo Comune per gestire il servizio de quo;

Rilevato che sono in corso procedure e contatti istituzionali per la soluzione definitiva delle gravi problematiche emerse in ordine all'organizzazione degli uffici e dei servizi comunali;

Rilevato che i tentativi svolti in tal senso, finalizzati al convenzionamento con altri Comuni limitrofi ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 153 c. 2, non hanno sino ad oggi sortito esito favorevole e che sono in corso altre iniziative con l'Unione dei Comuni e la Comunità Montana per verificare ulteriormente la possibilità di una collaborazione volta alla gestione associata delle funzioni fondamentali;

Vista la normativa sul trattamento economico spettante ai sensi dei vigenti CCNL per il Comparto Funzioni locali;

Visto l'art. 11 del C.C.N.L. 31 marzo 1999 che, testualmente, recita:

Art. 11 – Disposizioni in favore dei Comuni di minori dimensioni demografiche.

- 1. I Comuni privi di posizioni dirigenziali, che si avvalgano della facoltà di cui all'art. 51, comma 3 bis, della L. 142/90 introdotto dalla L. 191/1998 e nell'ambito delle risorse finanziarie ivi previste a carico dei rispettivi bilanci, applicano la disciplina degli artt. 8 e ss. esclusivamente a dipendenti cui sia attribuita la responsabilità degli uffici e dei servizi formalmente individuati secondo il sistema organizzativo autonomamente definito e adottato.*
- 2. I Comuni di cui al comma 1 stabiliscono il valore economico della retribuzione di posizione e di risultato attribuibile al personale di cui allo stesso comma classificato nella categoria D, nell'ambito dei limiti definiti dall'art. 10.*

Dato atto che le succitate disposizioni sono state ribadite nel successivo CCNL del 22 gennaio 2004, relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003 nonché dai successivi CCNL, da ultimo il CCNL 21.05.2018;

Visto il vigente Regolamento degli uffici e servizi, a norma del quale l'Ente può assumere Responsabili di servizio anche al di fuori della dotazione organica, ai sensi dell'art. 110 del TUEL, ed in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'Ente;

Vista la normativa vigente in materia di limiti alla spesa del personale ed alle collaborazioni esterne;

Dato atto che il Comune non ha dichiarato dissesto finanziario e non versa nella situazione strutturalmente deficitaria di cui all'art. 45 del D.L.gs. 504/92 e s.m.i.;

Visto l'unito schema di contratto da stipulare con il professionista sopra citato;

tutto ciò premesso ed evidenziato;

DECRETA

Di approvare la premessa del presente decreto quale parte integrante e sostanziale del medesimo;

Di dare atto che il presente provvedimento viene adottato nelle more delle procedure volte ad attuare le forme di gestione associata delle funzioni fondamentali, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente per i piccoli comuni, nonché ipotesi di convenzionamento dei servizi essenziali con altri comuni limitrofi, al fine di riorganizzare gli Uffici ottimizzando le risorse disponibili nella dotazione organica;

Di nominare, nelle more, ai sensi dell'art. 110, c. 2 del TUEL, per le ragioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate, quale **Responsabile dell'Area Finanziaria**, con i compiti e le funzioni previste dalla normativa vigente, il **rag. Tiziano Francucci**, iscritto dal 2004 all'Albo dei Ragionieri di Roma, dal 2009 ODCEC di Tivoli, dipendente pubblico part-time 33,33% in posizione D6 presso il Comune di Formello (RM), con le relative funzioni dirigenziali e responsabilità di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, dando atto che la durata dell'incarico di cui al presente decreto ha decorrenza dal 12.06.2018 e scadenza al 31.12.2018, dando atto che l'incarico verrà automaticamente risolto prima della scadenza in caso di avvio della gestione associata della relativa funzione fondamentale;

Di stabilire che il professionista dovrà prestare la sua opera nei giorni ed orari concordati con il Sindaco, tenendo conto che l'orario di lavoro è informato a criteri di flessibilità del servizio ed articolato nel rispetto delle normative vigenti e della distribuzione disposta dal Sindaco;

Di conferire al suddetto professionista tutte le mansioni riconducibili alla carica ricoperta quale responsabile del settore individuato, quali risultanti dalla normativa vigente e dall'eventuale regolamentazione interna dell'Ente;

Di stabilire il compenso in misura non superiore al trattamento economico equivalente a quello previsto per la categoria D posizione economica D1, al lordo delle ritenute di legge, integrato da una indennità di posizione annua fissata nella seguente misura:

Categoria attribuita al posto cui sono affidate le funzioni	Importo, in ragione annua della retribuzione di posizione (da commisurare al periodo dell'incarico)
"D" fascia 1	€ 5.000,00

Di dare atto che la predetta spesa trova copertura nel bilancio 2018/2020;

Di approvare l'allegato schema di contratto quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di trasmettere il presente provvedimento all'ufficio comunale competente per la notificazione all'interessato;

La sua pubblicazione all'albo pretorio on line;

La comunicazione del medesimo al Revisore dei Conti, per doverosa conoscenza;

Di trasmettere copia del presente atto all'incaricato con invito alla sottoscrizione del contratto, secondo lo schema qui allegato;.

IL SINDACO
F.to Dott. Marco Bernardi

21.06.2018